NORME URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI

# Art. 15

## Disposizioni per gli enti disastrati o gravemente danneggiati

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e' sostituito dal seguente: "3. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonche' di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti nelle contabilita' stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali".

Versione in vigore dal 31 dicembre 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni |
| Estremi | Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 |
| Capo | I — Norme in materia di finanza locale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1989 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-e-di-rapporti-finanziari/art-15-disposizioni-per-gli-enti-disastrati-o-gravemente-danneggiati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it